

STATUTO AGeSC

Approvato dal Congresso Nazionale AGeSC

Milano - 10/12 dicembre 1995

CAPO I - PRINCIPI COSTITUTIVI DELLA ASSOCIAZIONE.

Art. 1 - Identità della Associazione e suoi principi ispiratori.

L'AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) è Associazione nazionale di genitori per la famiglia, l'educazione, la scuola cattolica e la formazione professionale, di ispirazione cristiana. Essa, proponendosi di operare in adesione ai principi e valori della Fede Cattolica ed al Magistero della Chiesa, sostiene:

- a) il primato della famiglia nell'educazione e nell'istruzione dei figli, in ragione del sacramento del Matrimonio, per diritto naturale dei genitori e per diritto-dovere costituzionale;
- b) il diritto dei genitori di scegliere a fini educativi, in piena coscienza e libertà, per i propri figli le istituzioni, le modalità ed i momenti più rispondenti ai propri convincimenti morali, religiosi e civili;
- c) la necessità di qualificare e promuovere la scuola cattolica secondo i principi sanciti dal Concilio Vaticano II, nel documento "Gravissimum Educationis", e dal costante insegnamento del Magistero della Chiesa.

Art. 2 - Finalità della Associazione.

L'AGeSC persegue i seguenti scopi:

- a) assumere programmi ed iniziative utili ad orientare gli associati nelle loro scelte educative, in conformità ai principi ispiratori della Associazione.
- b) sensibilizzare i genitori sul significato della scelta della scuola cattolica, sollecitandone l'impegno personale, in unione con tutti coloro che si riconoscono nella scelta di vita cristiana, al fine di assicurare una loro presenza attiva e nelle strutture della società;
- c) inserirsi attivamente nella realtà della scuola cattolica per favorire l'attuazione di una comunità educativa, tendente alla formazione integrale della persona;
- d) collaborare responsabilmente alla realizzazione del progetto educativo della scuola cattolica;
- e) presentare e sostenere, con la più ampia partecipazione delle famiglie, proposte ed istanze interessanti la Scuola Cattolica e il suo rapporto con la famiglia e la società, in un contesto di pluralismo culturale ed istituzionale, con particolare riguardo alla tutela e promozione della libertà di insegnamento e di scelta dell'educazione, senza condizionamenti politici ed economici. L'AGeSC non ha scopo di lucro. "Non sono ammesse distribuzioni tra i soci di utili o avanzi di qualsiasi specie o misura".

Art. 3 - Ambito ecclesiale della Associazione.

L'AGeSC è associazione laicale privata a norma del diritto canonico. Essa si propone di ottenere e mantenere come tale il riconoscimento dall'Autorità Ecclesiastica, e di adeguarsi nelle sue linee di ispirazione, giudizio, valutazione e conseguente operatività alle direttive della Chiesa Cattolica.

Art. 4 - Rapporto con la Chiesa Locale e Rapporti con le Scuole Cattoliche.

4.1 - L'AGeSC, nel suo specifico, collabora alla Pastorale della Chiesa Locale

4.2 - L'AGeSC, nel rispetto delle diversità dei compiti e delle responsabilità, opera in collegamento con i gestori delle Scuole Cattoliche, per la realizzazione del Progetto Educativo.

Art. 5 - Rapporti con le altre Associazioni.

5.1) L'AGeSC ricerca e persegue la collaborazione con tutte le altre aggregazioni cattoliche, in specie con quelle che operano per la promozione della educazione cattolica. L'AGeSC intende operare in particolare collaborazione con le federazioni di enti gestori di scuola cattolica e della formazione professionale di ispirazione cristiana e con i coordinamenti nazionali ecclesiali dediti alla promozione dell'educazione, della famiglia, della scuola e della scuola cattolica.

5.2) Essa inoltre può decidere di collaborare con altre aggregazioni di genitori con delibera del Consiglio Nazionale.

5.3) Ove esistano realtà associative di genitori, di tipo congregazionale o di istituto, i quadri AGeSC di pari livello debbono intessere rapporti di stretta collaborazione ed assumere iniziative volte ad integrare le diverse associazioni.

5.4) L'AGeSC è indipendente da partiti politici ed aggregazioni politiche e sindacali.

Art. 6 - Attività della Associazione.

Per conseguire i propri scopi L'AGeSC si propone di:

- a) Formare e informare i genitori per la conoscenza, la discussione e la soluzione dei problemi educativi e scolastici;
- b) sollecitare gli associati a rendersi disponibili per operare nelle strutture scolastiche, civili ed ecclesiali ai vari livelli;
- c) suscitare la presa di coscienza, da parte della pubblica opinione, dei problemi educativi e scolastici;
- d) elaborare linee operative ed azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi riguardanti la promozione del sistema scolastico nel nostro Paese, la libertà di scelte educative, il pluralismo delle istituzioni scolastiche, l'effettiva parità giuridica ed economica della scuola non statale con la scuola gestita dallo Stato;
- e) collaborare alla elaborazione e la attuazione piena di progetti educativi in tutte le scuole cattoliche e della formazione professionale di ispirazione cristiana;
- f) favorire la diffusione e la conoscenza delle proposte culturali, educative e formative dell'associazione attraverso una specifica attività di comunicazione compresa la promozione di iniziative editoriali e di stampa periodica, a qualsiasi livello associativo.

Art. 7 - Soci dell'AGeSC.

7.1) Sono soci dell'AGeSC i genitori disposti ad operare in conformità ai principi e alle finalità dell'Associazione.

7.2) L'appartenenza all'AGeSC è subordinata alla accettazione del suo Statuto e Regolamento ed al versamento della quota associativa annua.

7.3) In ogni caso non possono divenire soci AGeSC gli aderenti ad associazioni segrete o riservate, e nel contempo è esclusa ogni discriminazione per ragioni etniche, razziali, politiche o religiose.

7.4) È data facoltà al Consiglio Nazionale di nominare, quali soci onorari, persone particolarmente distintesi nell'affermazione dei principi della Associazione.

Art. 8 - Obblighi dei soci e degli organi associativi.

8.1) Ogni socio è tenuto al pieno rispetto dei principi e delle linee operative della Associazione, la quale attraverso decisioni formalmente adottate dai suoi organi statutari, definisce impegni e modalità operative per il raggiungimento dei propri fini.

8.2) Nessun socio può utilizzare per fini personali le strutture e l'immagine dell'Associazione.

8.3) I rapporti tra gli organi associativi e i soci debbono essere costantemente ispirati ai principi cristiani di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.

Art. 9 - Incarichi associativi.

9.1) Gli incarichi associativi a qualsiasi livello sono gratuiti e volontari e vanno intesi come servizio per il raggiungimento delle finalità statutarie. Per tali incarichi, anche se di natura professionale, spetta il solo rimborso spese.

9.2) Ogni incarico non può avere durata superiore ai sei anni anche non consecutivi.

9.3) Nel caso in cui un socio, titolare di incarico associativo elettivo a qualsiasi livello, assuma candidature politiche o sindacali rimane sospeso dall'incarico sino all'esito delle elezioni; successivamente, se eletto, decade dall'incarico.

9.4) - Salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto o dal Regolamento Nazionali vi è assoluta incompatibilità tra gli incarichi di presidenza a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE dell'AGeSC

Art. 10 - Sede legale. Struttura organizzativa.

10.1) L'A.Ge.S.C. ha sede legale in Roma.

10.2) Essa si articola nei seguenti livelli organizzativi:

a) Istituto;

b) Provinciale;

c) Regionale;

d) Nazionale.

10.3) Eventuali accorpamenti temporanei dei livelli organizzativi regionali e provinciali, possono essere deliberati dal consiglio nazionale con maggioranza assoluta degli aventi diritto, e previo parere favorevole dei livelli associativi di competenza.

Art. 11 - Competenze di livello di Istituto.

Competono agli organi associativi a livello di Istituto:

- a) la promozione delle adesioni e la conseguente raccolta delle quote associative, con attribuzione ai livelli associativi superiori di quanto ai medesimi compete, tramite il livello provinciale;
- b) la formazione dei programmi annuali di attività, in collaborazione con i responsabili dell'Istituto, in armonia con le indicazioni dei livelli associativi sovraordinati;
- c) la formazione dei soci;
- d) la partecipazione alla realizzazione ed alla verifica dei progetti educativi dell'Istituto;
- e) la amministrazione delle risorse economiche di competenza;
- f) la scelta dei rappresentanti negli organismi associativi sovraordinati a livello provinciale;
- g) l'inserimento ed il raccordo delle proprie attività con i programmi della Chiesa locale;
- h) la assunzione di iniziative volte ad integrare l'Istituto con le altre istituzioni scolastiche del territorio.

Art. 12 - Competenze del livello provinciale.

Competono agli organi associativi a livello provinciale:

- a) il coordinamento delle attività dei comitati di istituto in ambito provinciale;
- b) la promozione e la organizzazione delle attività associative in ambito provinciale, anche in accordo con i progetti pastorali diocesani, nel rispetto delle indicazioni dei livelli associativi sovraordinati;
- c) il coordinamento e la direzione delle attività relative alle elezioni ed alla partecipazione agli organi collegiali della scuola a livello distrettuale e provinciale, nonché ai rapporti con i locali uffici scolastici;
- d) il rapporto con le istituzioni scolastiche, civili ed amministrative in ambito comunale e provinciale;
- e) la amministrazione delle risorse economiche di competenza;
- f) la scelta dei rappresentanti negli organismi regionali e nazionali;
- g) l'informazione ai soci ed agli organi associativi di istituto sulle attività della Associazione;
- h) il collegamento con l'Ufficio Stampa Nazionale e Regionale ed il rapporto con gli organi di informazione locale;
- i) la formazione dei soci.

Art. 13 - Competenze del livello regionale.

Competono agli organi associativi a livello regionale:

- a) la rappresentanza della Associazione nell'ambito regionale, secondo le direttive e le linee operative degli organi nazionali;
- b) il coordinamento delle attività dei livelli provinciali;
- c) la assunzione di iniziative che, in ambito regionale, attuino le scelte operative effettuate dagli organi nazionali;
- d) la promozione e la organizzazione di attività associative in ambito regionale;
- e) i rapporti con le istituzioni ecclesiali e civili in ambito regionale;
- f) la amministrazione delle risorse economiche di competenza;
- g) il collegamento con gli Uffici Stampa Nazionale e Provinciale ed il rapporto con gli organi di informazione regionale.

Art. 14 - Competenze del livello nazionale.

Competono agli organi associativi a livello nazionale:

- a) la rappresentanza e la direzione della Associazione;
- b) la definizione delle linee generali di programmazione degli interventi e delle scelte operative in campo nazionale ed internazionale;
- c) la armonizzazione delle attività associative a tutti i livelli e la verifica della loro corrispondenza alle linee generali di programmazione;
- d) l'intervento su tutti i livelli associativi e su tutti i soci al fine di regolarizzarne l'attività e di ricondurla al rispetto dei principi statutari e regolamentari e delle delibere nazionali;
- e) i rapporti con le istituzioni e le associazioni a livello nazionale ed internazionale;
- f) l'esercizio di attività di controllo comportamentale su tutti gli organi associativi;
- g) la determinazione della quota associativa nazionale e delle quote di spettanza dei vari livelli;
- h) l'amministrazione delle risorse di competenza;
- i) la verifica delle gestioni contabili a tutti i livelli associativi;
- l) l'attribuzione di deleghe per lo svolgimento di compiti di rilevanza nazionale ed internazionale;
- m) l'attività di formazione ai livelli regionale e provinciale;
- n) la formazione dei quadri associativi;
- o) ogni altra forma di intervento e di attività necessari al perseguimento dei fini della Associazione.

CAPO III - STRUTTURA DEI LIVELLI ORGANIZZATIVI.

Art. 15 - Il livello di Istituto.

Il livello di Istituto si articola in:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Comitato di Istituto;
- c) Presidente del Comitato di Istituto.

Art. 16 - Il livello provinciale.

Il livello provinciale si articola in:

- a) Assemblea composta dai presidenti dei comitati di istituto della provincia e dai delegati eletti dai soci di ogni istituto. Ove non vi sia la presenza di comitati di istituto della formazione professionale di ispirazione cristiana, della assemblea fa inoltre parte un rappresentante dei genitori della medesima;
- b) Comitato Provinciale;
- c) Presidente Provinciale e Vice-presidente Provinciale;
- d) Commissione di Controllo Contabile.

Art. 17 - Il livello regionale.

Il livello regionale si articola in:

- a) Assemblea composta dai presidenti provinciali e dai delegati eletti dal livello provinciale. Ove non vi sia la presenza di comitati di istituto della formazione professionale di ispirazione cristiana, della assemblea fa inoltre parte un rappresentante dei genitori della medesima;
- b) Comitato Regionale;
- c) Presidente Regionale e Vice-presidente Regionale;
- d) Commissione di Controllo Contabile.

Art. 18 - Il livello nazionale.

Il livello nazionale si articola in:

- a) Congresso Nazionale, con cadenza triennale, composto da membri di diritto (Comitato Esecutivo, Presidenti regionali, Presidenti provinciali) e da delegati eletti con criterio proporzionale dalle assemblee provinciali;
- b) Consiglio Nazionale composto da membri di diritto (Comitato Esecutivo, Presidenti regionali e, ove esistano più Comitati provinciali, da delegati eletti dal Congresso, scelti fra i presidenti provinciali nella misura di uno per regione (di provincia diversa da quella che esprime il Presidente Regionale), e di uno ulteriore per regione ove i soci della medesima superino il numero di 5.000; del consiglio nazionale fanno inoltre parte due soci eletti dal congresso scelti fra i genitori di alunni ed exalunni degli istituti di formazione professionale di ispirazione cristiana provenienti da due regioni diverse tra loro ed eventualmente non più di 5 membri, scelti fra i soci distintisi per particolare impegno associativo, cooptati dal Consiglio Nazionale su proposta esclusiva del comitato esecutivo;

c) Il Congresso elegge, per il triennio successivo, il Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Responsabile dell'ufficio stampa nazionale, dal Responsabile dell'ufficio relazioni estere, dal Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale, dal Presidente Nazionale uscente e da quattro delegati del Congresso, eletti tra soci provenienti da regioni tra loro diverse, e diverse da quelle di provenienza del Presidente e del Vicepresidente nazionali, anch'essi appartenenti a Regioni diverse tra loro;

d) Presidente nazionale e Vicepresidente nazionale;

e) Collegio Sindacale;

f) Collegio Probiviri.

Art. 19 - Assistenti Ecclesiastici.

Negli organi direttivi nazionali, regionali e provinciali deve essere garantita la presenza a pieno titolo di Assistenti Ecclesiastici, ove designati dalla competente autorità.

Art. 20 - Rappresentanti degli enti gestori degli istituti.

20.1) Negli organi direttivi nazionali, regionali e provinciali è ammessa la presenza, con voto consultivo, di un rappresentante per ciascuna delle federazioni degli enti gestori di scuola cattolica e di formazione professionale di ispirazione cristiana, su delibera degli organi medesimi.

20.2) Negli organi direttivi di istituto deve essere garantita la presenza di un rappresentante dell'ente gestore dell'istituto.

Art. 21 - Regolamenti per i livelli organizzativi (provinciale e regionale).

Per ogni livello organizzativo deve essere redatto apposito regolamento, sui principi predisposti dal Consiglio Nazionale, per lo svolgimento della attività associativa.

CAPO IV - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 22 - Collegio Sindacale.

22.1) Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra i soci esperti di materie economiche e giuridiche.

22.2) I componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti tra soci provenienti da diverse regioni, con esclusione di quelle di appartenenza del Presidente e del Tesoriere nazionale.

22.3) Il Collegio elegge, nella prima riunione immediatamente successiva alla nomina, nel proprio ambito, il Presidente; in ogni seduta del Collegio viene indicato il componente che funge da Segretario.

22.4) Il Collegio Sindacale verifica la conformità delle delibere di spesa ai principi statutari e la regolarità dei relativi titoli; esamina il bilancio annuale predisposto dal Tesoriere, riferendo per iscritto al Presidente Nazionale che ne informa il Consiglio Nazionale; esercita, inoltre, il controllo contabile anche sulla gestione dei fondi a livello Provinciale e Regionale.

22.5) Il Collegio Sindacale, ove ritenga che il bilancio annuale predisposto dal Tesoriere o la gestione dei fondi effettuata dal medesimo, non sia conforme alle norme di legge o di statuto, così come, ove rilevi irregolarità nella gestione dei fondi a livello Provinciale e Regionale, invita l'organo interessato ad effettuare, nei trenta giorni dal rilievo, le opportune correzioni; in

mancanza, se possibile, procede direttamente alle stesse, sottoponendo il comportamento dell'organo controllato al Collegio dei Probiviri.

Art. 23 - Commissioni di controllo contabile.

23.1) Il controllo sulla gestione dei fondi dei Comitati di Istituto viene esercitato, con gli stessi poteri riconosciuti al Collegio Sindacale, dalla Commissione Provinciale di Controllo.

23.2) Il controllo sulla gestione dei fondi a livello Provinciale e Regionale viene esercitato dalle relative Commissioni di Controllo, munite degli stessi poteri riconosciuti al Collegio Sindacale.

All'esito di detto controllo la Commissione, entro il termine di trenta giorni, dovrà trasmettere al Collegio Sindacale la copia del bilancio dell'organo controllato accompagnata dalla propria relazione.

23.3) Il Presidente Provinciale o quello Regionale, ciascuno per quanto di sua competenza, può chiedere alla Commissione Contabile di allegare alla detta relazione propri rilievi che devono essere trasmessi al Collegio Sindacale.

23.4) Tutti gli atti e le delibere sottoposti all'esame del Collegio Sindacale e/o dalla Commissione Contabile sono considerati approvati da detti organi, ove, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti da esaminare, non venga inviata, all'organo controllato, la richiesta di riesame e/o di chiarimenti.

Art. 24 - Collegio dei Probiviri.

24.1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra i soci preferibilmente esperti in materie giuridiche.

24.2) I componenti il Collegio dei Probiviri devono appartenere a regioni diverse.

24.3) Il Collegio elegge, nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione, nel proprio ambito, il Presidente; ogni volta che viene convocato il Collegio, questo nomina il componente che funge da Segretario.

24.4) Il Collegio giudica il comportamento dei soci, sia nell'ambito associativo, che al di fuori dello stesso qualora questo crei riflesso sulla Associazione; al Collegio resta anche demandato l'esame dei reclami avverso le decisioni prese dagli altri organi associativi.

24.5) Ciascun socio, o organo della Associazione, può chiedere, mediante istanza circostanziata e motivata, al Collegio dei Probiviri di giudicare sul comportamento di altro socio o di un organo della Associazione, anche se non appartenente alla medesima circoscrizione territoriale.

24.6) Il Collegio dei Probiviri, sempre con la presenza di tre componenti, giudica in unico grado ed adotta le relative sanzioni che devono essere poste in esecuzione dall'organo indicato, nella decisione, dal Collegio.

24.7) Ogni controversia relativa alla interpretazione dello Statuto è demandata al Collegio dei Probiviri. In tale occasione devono essere convocati sia i componenti effettivi che i supplenti; il Collegio è validamente costituito per deliberare ove siano presenti almeno tre componenti; la decisione, presa, se del caso, a maggioranza dei presenti, e, in caso di parità, con voto determinante del Presidente, ha il valore di interpretazione autentica e rimane vincolante per tutti i soci.

24.8) L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è assolutamente incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.

Art. 25 - Commissione Regionale di Conciliazione.

Resta in facoltà alle singole Assemblee regionali di costituire una commissione per la risoluzione bonaria di controversie sorte nell'ambito locale. Tale commissione non può adottare alcuna sanzione e deve limitare il proprio intervento per la risoluzione bonaria della controversia, rimettendo, immediatamente, gli atti al Collegio dei Probiviri ove ravvisi gli estremi per un provvedimento di competenza dello stesso.

Art. 26 - Interventi sostitutivi.

26.1) Il Consiglio Nazionale, e, in caso di estrema urgenza, il Comitato Esecutivo, possono

adottare, con provvedimenti motivati ed immediatamente esecutivi, interventi di tipo sostitutivo ed atti ad eliminare irregolarità di funzionamento degli organi associativi, con esclusione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. Nell'ipotesi in cui tali provvedimenti, per la loro urgenza, siano stati presi dal Comitato Esecutivo, gli stessi devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal Consiglio Nazionale che deve essere convocato, a tal scopo, entro il termine di novanta giorni.

26.2) Le decisioni prese dal Consiglio Nazionale o dal Comitato Esecutivo possono essere impugnate, senza perciò che si sospenda l'esecutività delle stesse, dagli interessati, innanzi al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione a loro effettuata. Il Collegio dei Probiviri, quando ne ravvisi gli estremi, può sospendere l'esecutività della decisione sino all'esito del giudizio.

Art. 27 - Norma Generale.

27.1) Gli organi di controllo nello svolgimento dei propri compiti possono effettuare ogni tipo di accertamento e di acquisizione utili all'assunzione delle decisioni di loro competenza.

27.2) Ciascun organo statutariamente controllato deve provvedere a trasmettere all'organo statutariamente controllante, in esibizione, tutta la documentazione che quest'ultimo gli richieda; a tanto resta obbligato anche il socio sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri. In caso di mancata ottemperanza a tale richiesta l'inadempiente deve essere deferito al Collegio dei Probiviri.

CAPO V - NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 28 - Norme Generali.

28.1) Tutte le nomine associative devono avvenire mediante elezioni dirette alle quali ciascun socio può candidarsi.

28.2) Gli organi direttivi pluripersonali, sia in sede locale che nazionale, devono rispettare, nei propri organici, il criterio di proporzionalità delle rappresentanze delle componenti territoriali.

28.3) Tutti gli organi associativi ai quali è demandata la gestione dei fondi devono mantenere i libri contabili sui quali annotare gli incassi e le spese, e devono predisporre i rendiconti annui che devono essere rimessi per l'esame agli organi competenti entro il 31 dicembre.

Art. 29 - Anno sociale.

L'anno sociale inizia il giorno 1 ottobre e termina il giorno 30 settembre.

Art. 30 - Convocazioni - Ordini del giorno.

30.1) Tutti gli organi associativi pluripersonali, con esclusione del Comitato Esecutivo, devono essere convocati per iscritto, con mezzo idoneo a provarne la ricezione, almeno sette giorni prima della data della convocazione, che deve contenere la indicazione dell'ora, del giorno.

30.2) Le proposte di integrazione all'ordine del giorno vanno comunicate, direttamente dal proponente, a tutti i componenti dell'organo di cui lo stesso fa parte, anche telegraficamente, almeno tre giorni prima della riunione ove lo consenta l'unanimità dei presenti.

30.3) Tutte le convocazioni degli organi associativi nazionali vanno comunicate al Presidente ed al Segretario Nazionale.

Art. 31 - Validità delle riunioni.

Le riunioni di tutti gli organi associativi sono valide se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto, ove non sia diversamente disposto dallo Statuto e dal Regolamento Nazionali.

Art. 32 - Votazioni.

32.1) Le votazioni sono effettuate, di regola, per alzata di mano. Vanno fatte a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

32.2) Sono svolte in ogni caso a scrutinio segreto le elezioni dei componenti degli organi associativi nonché le votazioni comunque concernenti persone.

32.3) La elezione dei componenti degli organi associativi pluripersonali viene, in ogni caso, effettuata esprimendo un numero di preferenze comunque inferiori al numero dei componenti da eleggere.

Art. 33 - Pubblicità delle riunioni.

Le riunioni del Congresso Nazionale sono pubbliche. Tutte le altre riunioni sono riservate ai componenti dell'organo che si riunisce ed a persone convocate da questo.

Art. 34 - Verbali.

Di tutte le riunioni degli organi associativi pluripersonali e delle Commissioni viene redatto, a cura del proprio Segretario, verbale che, dopo l'approvazione, viene raccolto in apposito registro custodito presso la sede dell'organo.

Art. 35 - Delibere.

35.1) Le delibere sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità, se la votazione è avvenuta con il voto segreto, la delibera si ha per non approvata. L'astensione, la scheda bianca e quella nulla vengono considerate come espressione di voto negativo.

35.2) Le delibere di tutti gli organi associativi, a livello nazionale, regionale e provinciale sono raccolte in appositi registri custoditi nelle rispettive sedi.

35.3) Le delibere sono immediatamente esecutive; quelle che contengono direttive per l'attività dell'Associazione, vanno comunicate ai destinatari e sono esecutive dal momento della ricezione.

Art. 36 - Espulsione, decadenza, dimissioni.

36.1) L'espulsione dalla Associazione di componenti degli organi associativi e di singoli soci è deliberata dal Collegio dei Probiviri per comportamento gravemente lesivo dei principi statutari o, comunque, per grave turbamento dell'attività della Associazione.

36.2) I componenti elettivi degli organi associativi pluripersonali sono dichiarati decaduti dai propri incarichi, con delibera presa dall'organo di competenza a maggioranza assoluta dei votanti, ove manchino, senza giustificato e documentato motivo, a tre riunioni consecutive.

36.3) I Presidenti Nazionali, Regionali e Provinciali decadono dai propri incarichi ove non presentino la relazione annuale nei termini fissati dal Regolamento.

36.4) In caso di espulsione, decadenza o dimissioni scritte di un componente degli organi associativi, si provvede alla sua sostituzione nella prima riunione successiva dell'organo abilitato.

36.5) Nel caso venga a mancare, per i motivi di cui al comma che precede, contemporaneamente la metà dei componenti di un organo associativo pluripersonale, gli altri componenti decadono di diritto e, l'organo preposto provvede, entro tre mesi, alla integrale rielezione dell'organo.

36.6) Ove manchino, contemporaneamente, il Presidente Nazionale ed il Vice-presidente, le loro funzioni sono svolte, per la sola convocazione del Congresso Nazionale, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 37 - Sanzioni associative.

Le sanzioni della censura e della sospensione a tempo determinato dalla qualità di socio vengono ugualmente deliberate dal Collegio dei Probiviri, sempre con provvedimenti motivati ed in base alla gravità delle infrazioni commesse.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 - Modifica dello Statuto.

Eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate, su proposta scritta del Presidente Nazionale o del Consiglio Nazionale o di almeno cinque assemblee regionali o di cinquemila iscritti, dal Congresso Nazionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, dette proposte di modifica sono comunicate almeno 30 giorni prima del congresso. Dette modifiche non possono costituire oggetto di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 30.2.

Art. 39 - Durata dell'AGeSC.

La durata dell'AGeSC è a tempo indeterminato.

Art. 40 - Patrimonio dell'AGeSC.

40.1) Il patrimonio dell'AGeSC è costituito dall'insieme delle quote associative annue, nonché da eventuali donazioni di singoli o di enti, accettate dal Consiglio Nazionale.

40.2) Eventuali contribuzioni, spontaneamente corrisposte da singoli o enti per specifiche attività, possono essere trattenute ed utilizzate per l'espletamento delle stesse dagli organi associativi organizzatori.

Art. 41 - Scioglimento dell'AGeSC.

41.1) Lo scioglimento è deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, con votazione presa a scrutinio segreto. Esso consegue, inoltre, qualora non si

costituisca validamente il Congresso ordinario, ovvero quello straordinario, nell'ipotesi di cui all'art. 36.6.

A tal fine, ove manchi il numero legale, il Congresso deve essere riconvocato per una data non successiva ai 90 giorni da quella precedente; in tal caso il Congresso è validamente costituito se è presente almeno 1/4 degli aventi diritto. Se anche nella seconda convocazione non si raggiunge il quorum previsto per la sua validità, il Congresso è, per l'ultima volta, riconvocato negli stessi tempi sopra indicati, con il quorum di 1/10 degli aventi diritto per la sua validità.

Durante questo periodo gli organi nazionali restano temporaneamente in carica per l'ordinaria amministrazione anche oltre il termine di cui all'art. 9.2

41.2) In tal caso il patrimonio dell'AGeSC, che risulterà residuo all'avvenuta estinzione, viene destinato dal Congresso ad una iniziativa nell'ambito scolastico, ad una iniziativa di tipo benefico o di altro genere coerente con le finalità statuarie.

41.3) Il Presidente Nazionale, assistito dal Collegio Sindacale e/o dal Collegio dei Probiviri, provvede alle formalità per l'estinzione dell'Associazione e per l'adempimento di quanto previsto al punto 2) del presente articolo

41.4) A conclusione delle attività di cui ai punti 2) e 3) il Presidente Nazionale ne darà opportuna pubblicità.

REGOLAMENTO NAZIONALE AGeSC CAPO I - ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE Art. 1 - Modalità d'iscrizione all'AGeSC.

1a) L'iscrizione all'Associazione Genitori Scuole cattoliche (AGeSC) ha durata annuale e deve essere effettuata tra il 1 settembre ed il 31 marzo di ogni anno mediante la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento nazionali ed il versamento della quota associativa.

1b) L'iscrizione effettuata entro il 31 dicembre ha efficacia per l'anno sociale iniziato nello stesso anno solare in cui viene effettuata: ove sia effettuata oltre la sopra indicata data del 31 dicembre, la stessa ha efficacia per l'anno sociale in corso ma non viene conteggiata ai fini delle rappresentanze interne.

1c) L'iscrizione effettuata dopo il 31 marzo ha valore per l'anno sociale successivo.

1d) A tutti i soci viene consegnata la tessera associativa nazionale.

Art. 2 - Accettazione dello Statuto e del Regolamento AGeSC.

2a) L'accettazione di cui all'art. 7 co.2 dello Statuto è effettuata mediante la sottoscrizione della dichiarazione predisposta dal Consiglio Nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presso la scuola cattolica aderente all'AGeSC frequentata da uno dei figli.

2b) Ove nessun figlio abbia mai frequentato scuole cattoliche, oppure ove la scuola frequentata non aderisca all'AGeSC, ovvero ove ci si sia trasferiti in Comune diverso da quello nel quale il figlio aveva frequentato la scuola cattolica, la dichiarazione può essere sottoscritta presso una qualsiasi scuola cattolica della provincia di residenza.

Art. 3 - Versamento della quota associativa.

3a) Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 2 del Regolamento, deve essere effettuato il versamento della quota associativa nella misura indicata dal Consiglio

Nazionale e, in caso di variazione rispetto all'anno scolastico precedente, comunicata entro il 31 marzo di ogni anno a tutti i livelli associativi.

3b) Ciascun Comitato di Istituto deve trasmettere al Comitato della provincia cui il Comitato appartenga, insieme alle copie delle dichiarazioni di accettazione sottoscritte dai soci, detratta la parte di sua spettanza, entro il 15 gennaio le quote raccolte entro il 31 dicembre ed entro il 15 aprile le quote raccolte entro il 31 marzo. Il Comitato Provinciale provvede a trasmettere le quote di spettanza dei livelli regionale e nazionale entro il 31 gennaio ed il 30 aprile. Le quote incassate per le iscrizioni effettuate successivamente al 31 marzo devono essere trasmesse entro il 15 settembre al Comitato Provinciale e, da questo, ai livelli regionale e nazionale, entro il 30 settembre.

3c) In caso di mancata osservanza dei suddetti termini, o di parziale versamento delle somme acquisite, il Comitato Esecutivo Nazionale provvede ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto, anche nell'interesse dei livelli regionali.

3d) Ove i versamenti siano effettuati a mezzo dei servizi bancario o postale, si tiene conto della data di trasmissione: dei versamenti deve essere data tempestiva comunicazione all'organo destinatario.

Art. 4 - Soci onorari.

4a) Non sono tenuti al versamento della quota associativa ed alla sottoscrizione della dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento i soci onorari.

4b) I soci onorari partecipano alla vita dell'Associazione ma non hanno diritto di voto.

Art. 5 - Esperti.

Alle riunioni degli organi associativi, su richiesta della maggioranza dei componenti, possono essere convocati, per singoli argomenti, esperti i quali partecipano solo alla discussione.

Art. 6 - Convenzioni Nazionali.

Possono essere cooptati, su delibera del Consiglio Nazionale, in base a convenzioni nazionali, rappresentanti di altre associazioni: in tal caso la cooptazione ha efficacia per tutto il periodo di durata della convenzione e, ove la convenzione ne preveda la possibilità, consente al membro cooptato di partecipare alle votazioni. I membri cooptati con diritto di voto non possono essere in numero superiore ad uno per ogni associazione convenzionata e non possono complessivamente superare il limite di 1/3 dei componenti effettivi dell'organo di cui fanno parte.

CAPO II - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 7 - Organi di Istituto.

7a) Nelle singole scuole cattoliche aderenti all'AGeSC gli iscritti costituiscono l'Assemblea dei Soci. Ad essa va presentato, all'inizio di ogni anno, il programma di attività dell'anno sociale in corso, nonché, per l'approvazione, il rendiconto dell'anno sociale precedente.

7b) L'Assemblea dei Soci è in ogni caso validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Ad essa spetta altresì la elezione dei delegati di cui all'art. 16 lettera a) dello Statuto.

7c) Spettano al comitato di istituto tutte le competenze di cui all'art. 11 dello Statuto. Fanno parte del comitato almeno cinque soci eletti dall'Assemblea dei Soci, nonché un rappresentante dell'ente gestore, ove da quest'ultimo espresso.

7d) L'assemblea elegge il Presidente e gli altri membri del Comitato che, nel proprio ambito, designa, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, dirige i lavori del comitato e della Assemblea dei Soci ed ha la rappresentanza dei soci iscritti presso la scuola.

7e) Per tutto quanto non disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, valgono le disposizioni regolamentari che ogni comitato di istituto può predisporre ed approvare.

Art. 8 - Organi provinciali.

8a) In ogni provincia deve essere costituita l'Assemblea di cui all'art. 16 lettera a) dello Statuto. Laddove in una provincia esista un solo Comitato di Istituto, l'Assemblea dei Soci svolge le funzioni di assemblea provinciale.

8b) Spettano all'assemblea provinciale la elezione del Presidente e del Vicepresidente provinciali, nonché dei componenti del Comitato Provinciale e della Commissione di Controllo Contabile; tali incarichi hanno tutti durata triennale e decadono comunque allo scadere dell'anno scolastico precedente quello di riunione ordinaria del Congresso. L'assemblea approva entro il 31 dicembre la relazione annuale ed il rendiconto dell'anno sociale precedente, predisposti rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere provinciali. Il rendiconto deve essere accompagnato dalla relazione della Commissione di Controllo Contabile, contenente anche l'esito delle verifiche effettuate sulla gestione dei fondi dei Comitati di istituto.

8c) L'assemblea provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale che la convoca, o in sua assenza dal Vicepresidente. Il Presidente Provinciale convoca e presiede altresì le riunioni del Comitato Provinciale, cui sono demandati i compiti di cui all'art. 12 dello Statuto, e designa nell'ambito dello stesso Comitato il Segretario ed il Tesoriere.

8d) Per tutto quanto non disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento nazionali, valgono le disposizioni regolamentari, approvate dall'assemblea provinciale, seguendo le direttive del livello nazionale.

Art.9 - Organi regionali.

9a) In ogni regione dove esiste il livello provinciale AGeSC deve essere costituita la assemblea di cui all'art. 17 lettera a) dello Statuto. Laddove in una Regione esista un solo livello provinciale a questo vengono demandate le funzioni del livello regionale.

9b) Spetta alla Assemblea Regionale la elezione del Presidente e Vicepresidente Regionali, nonché dei componenti del Comitato Regionale e della Commissione di Controllo Contabile. Tali incarichi hanno durata triennale e decadono, comunque allo scadere dell'anno scolastico precedente quello di riunione ordinaria del Congresso. L'assemblea approva entro il 31 gennaio la relazione annuale ed il rendiconto dell'anno sociale precedente, predisposti rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere regionali. Il rendiconto deve essere accompagnato dalla relazione della Commissione di Controllo Contabile.

9c) L'assemblea regionale è presieduta dal Presidente Regionale, che la convoca, o, in sua assenza dal Vice-presidente. Al Presidente, o, in sua assenza, al Vice-presidente, compete altresì la rappresentanza della Associazione in ambito regionale, nei limiti di cui all'art. 13 lettera a) dello Statuto.

9d) Il Presidente Regionale convoca e presiede altresì le riunioni del Comitato Regionale, cui sono demandati gli altri compiti di cui all'art. 13 dello Statuto, e designa nell'ambito dello stesso comitato il Segretario ed il Tesoriere.

9e) Per tutto quanto non disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, valgono le disposizioni regolamentari, che l'assemblea regionale è tenuta a predisporre ed approvare, seguendo le direttive del livello nazionale.

Art. 10 - Organi nazionali - il Congresso.

10a) Ogni tre anni, a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione dello Statuto, entro il 31 marzo, deve essere convocato in via ordinaria il Congresso Nazionale, cui spettano i compiti di cui agli artt. 18 lettera c), 22, 24, 38, e 41 dello Statuto. Esso provvede inoltre alla definizione delle linee generali sia di programmazione degli interventi che delle scelte operative in campo nazionale ed internazionale. La convocazione del Congresso è effettuata dal Presidente Nazionale entro il 31 dicembre immediatamente precedente la data di effettuazione.

10b) Il Congresso è convocato in via straordinaria dal Presidente Nazionale ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio Nazionale, ed inoltre quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno otto Comitati regionali, o venti Comitati provinciali o cinquemila iscritti. Il Consiglio Nazionale che decide di convocare il Congresso straordinario determina anche la data in cui lo stesso deve svolgersi; nell'ipotesi in cui il Congresso venga convocato su richiesta dei Comitati regionali o provinciali o dei soci iscritti, la convocazione è effettuata dal Presidente entro un mese dalla richiesta e per una data non successiva a tre mesi dalla medesima.

10c) Per tutto quanto non disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Nazionali, valgono le disposizioni del regolamento del Congresso.

Art. 11 - segue Organi Nazionali - il Consiglio Nazionale.

11a) Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo della Associazione. Esso svolge i compiti previsti dagli artt. 7, 14 lettere c)-d)-g)-l)-m)-n)-o), 21 e 26 dello Statuto, nonché ogni altro compito demandatogli espressamente dallo Statuto e dal Regolamento Nazionali.

11b) Il Consiglio Nazionale è convocato in via ordinaria due volte l'anno, nonché, in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente, o ne faccia richiesta scritta e motivata 1/5 dei suoi componenti o cinque presidenti regionali.

11c) Ogni anno, entro il mese di gennaio, il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente Nazionale per l'approvazione della sua relazione e del rendiconto consultivo predisposto dal Tesoriere, tenendo conto della relazione di accompagnamento predisposta dal Collegio Sindacale. Approva inoltre il bilancio preventivo ed esamina le proposte amministrative ed organizzative eventualmente predisposte dal Segretario, assumendo le relative decisioni. Approva infine annualmente le relazioni del Responsabile dell'ufficio stampa nazionale e del Responsabile dell'ufficio relazioni estere.

Art. 12 - segue Organi nazionali - il Comitato Esecutivo.

12a) Il Comitato Esecutivo svolge i compiti di cui all'art. 14 lettere e)-f)-h)-i) dello Statuto; coadiuva inoltre il Presidente nella attività di direzione e rappresentanza della Associazione; pone in esecuzione le delibere del Consiglio Nazionale, prepara i lavori di quest'ultimo e del Congresso; sostiene e promuove l'attività di tutti gli altri organi associativi. In caso di estrema urgenza adotta gli interventi sostitutivi di cui all'art. 26 dello Statuto.

12b) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 13 - segue Organi nazionali - il Presidente Nazionale.

13a) Spetta al Presidente Nazionale, o, in caso di sua assenza o impedimento, ovvero per delega esplicita, al Vice-presidente, il compito di rappresentare la Associazione. Esso inoltre convoca e presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo e convoca il Congresso.

13b) Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti tra i soci su proposta scritta di almeno un Comitato Provinciale, contenente il profilo dei candidati e il loro programma. La proposta deve pervenire alla Segreteria Nazionale almeno 45 giorni prima della data di convocazione del Congresso. La Segreteria Nazionale trasmette ai Presidenti Regionali e Provinciali entro sette giorni le proposte pervenute in tempo utile.

13c) Il programma del candidato Presidente deve contenere altresì le linee politiche e le proposte operative relative ai compiti degli uffici di segreteria, di tesoreria, stampa e relazioni estere.

Art. 14 - segue Organi nazionali - il Collegio Sindacale.

14a) Il Collegio Sindacale svolge i compiti attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento Nazionali. Esso è insediato, non appena eletto, dal Presidente Nazionale, ed elegge nel proprio ambito il Presidente tra i componenti effettivi. Il Presidente del collegio provvede alle convocazioni e dirige i lavori del collegio; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal componente effettivo più anziano di età.

14b) Il collegio non può assumere decisioni ove non siano presenti tutti e tre i componenti effettivi, ovvero due effettivi ed un supplente. A tal fine ogni componente è tenuto a dare avviso della

propria indisponibilità a partecipare alla riunione con almeno tre giorni di preavviso. I componenti supplenti sono chiamati a sostituire quelli effettivi in ordine di anzianità di età.

14c) Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno e comunica le proprie decisioni, di volta in volta, al Presidente Nazionale. È tenuto inoltre a riunirsi ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente Nazionale o quando lo ritenga necessario il suo Presidente.

14d) Il Presidente del collegio, o un componente dal medesimo delegato per iscritto, interviene alle riunioni del Consiglio Nazionale, nonché, a richiesta del Presidente Nazionale, a quelle del Comitato Esecutivo, esprimendo pareri sugli argomenti in discussione, ove gliene sia data facoltà dal Presidente.

Art. 15 - segue Organi nazionali - il Collegio Probiviri.

15a) Per il funzionamento del Collegio Probiviri valgono, oltre che le disposizioni statutarie, quelle di cui all'art. 14 lettere a)-b) del Regolamento Nazionale. Per le controversie relative alla interpretazione dello Statuto e del Regolamento hanno diritto di voto sia i componenti effettivi che i supplenti.

15b) Il collegio prende in esame i ricorsi, salvo gravi motivi, entro tre mesi dalla loro proposizione; le sue decisioni devono essere assunte nel rispetto del contraddittorio.

Art. 16 - Incompatibilità.

Nel caso si verificano le incompatibilità di cui all'art. 9.4 dello Statuto l'eletto, entro 30 giorni dall'avvenuta elezione, deve optare per uno degli incarichi associativi. Ove non provveda decade da quello per il quale è stato eletto successivamente.

CAPO III - RAPPRESENTANZE INTERNE

Art. 17 - Organi provinciali.

17a) Il numero dei delegati dei soci di ogni Istituto alla Assemblea provinciale è stabilito sulla base delle quote associative regolarmente versate per l'anno scolastico in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre, valgono le quote versate l'anno sociale precedente.

17b) Ad ogni Istituto spetta un numero minimo di due delegati alla assemblea provinciale, oltre al Presidente del Comitato di Istituto, nonché un ulteriore delegato per ogni 100 iscritti o frazione di cento superiore a 50. Resta salva l'ipotesi di cui all'art. 8, lettera d) del Regolamento. Non sono ammesse deleghe tra delegati.

17c) Il Comitato Provinciale, oltre che dal Presidente e Vice-presidente provinciali, è composto da almeno tre delegati provenienti, possibilmente, da istituti diversi.

17d) Qualsiasi componente della assemblea può presentare candidature di soci a Presidente Provinciale ed a componente del comitato;

ogni candidatura alla presidenza deve essere accompagnata dalla indicazione del nome del Vicepresidente, scelto anch'esso tra i soci. Il Presidente è eletto sulla base del programma di attività dal medesimo presentato. Spetta al Presidente designare il Segretario Provinciale ed il Tesoriere: questi ultimi hanno diritto di assistere alle riunioni del comitato, anche se non ne sono componenti.

17e) La Commissione di Controllo Contabile è composta da tre soci eletti dalla assemblea provinciale per la durata della stessa, provenienti, se possibile, da istituti diversi da quello di provenienza del Presidente e del Tesoriere, quest'ultimo ove prescelto tra i soci. Essa sceglie al proprio interno il Presidente e delibera ove siano presenti almeno due componenti.

17f) I verbali di elezione o modifica della composizione di tutti gli organi associativi provinciali devono essere immediatamente trasmessi per conoscenza ai livelli regionali e nazionali.

Art. 18 - Organi regionali.

18a) Il numero dei delegati di cui all'art. 17 lettera a) dello Statuto è stabilito sulla base delle quote associative versate regolarmente per l'anno scolastico in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre, valgono le quote dell'anno scolastico precedente.

18b) Spetta ad ogni provincia un numero minimo di due delegati, all'assemblea regionale, oltre il Presidente Provinciale, nonché un ulteriore delegato per ogni 800 iscritti o frazione di ottocento superiore a 400. Non sono ammesse deleghe tra delegati; resta salva l'ipotesi di cui all'art. 9, lettera a) del regolamento;

c) Il Comitato Regionale, oltre che dal Presidente e Vice-presidente regionali, è composto da almeno tre delegati provenienti, possibilmente, da province diverse.

Art. 19 - Organi nazionali.

19a) Il numero dei delegati al Congresso Nazionale spettanti ad ogni provincia è stabilito sulla base delle quote associative versate regolarmente per l'anno scolastico in corso. Per eventuali riunioni convocate per data antecedente il 31 dicembre valgono le quote dell'anno scolastico precedente.

19b) Ogni provincia ha diritto, oltre al Presidente, a due delegati al Congresso, nonché ad un ulteriore delegato per ogni 1000 iscritti o frazione di mille superiore a 500. Nessun delegato può rappresentare più di un altro delegato. I membri di diritto non possono dare o ricevere deleghe.

19c) Le elezioni dei delegati provinciali al Consiglio Nazionale è effettuata dal Congresso sulla base delle disponibilità espresse, regione per regione, dai presidenti provinciali, con le modalità fissate dal regolamento del Congresso. Alle riunioni del Consiglio Nazionale non sono ammesse deleghe.

19d) Le candidature a componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri sono presentate alla Segreteria nazionale, corredate dai profili professionali dei candidati, entro il termine di 30 giorni prima della data di inizio del Congresso. Resta salva la possibilità di presentare ulteriori candidature in sede congressuale da almeno 30 componenti del Congresso, escluso che per gli incarichi di Presidente e Vice-presidente. Le elezioni vengono effettuate con le modalità stabilite dal regolamento del Congresso. Alle riunioni del Comitato Esecutivo non sono ammesse deleghe.

19e) Ove nessuna candidatura all'incarico di Presidente venga proposta tempestivamente, ovvero ove quelle presentate non raggiungano la maggioranza prevista dal Regolamento del Congresso per la elezione, ulteriori candidature possono essere presentate direttamente al Congresso da qualsiasi suo componente. In caso di ulteriori votazioni inutili, si applica il disposto di cui all'Art. 41.1 (seconda parte) dello Statuto. La elezione, ove avvenga, resta valida per il periodo mancante al completamento del triennio.

Art. 20 - Il Segretario.

Il Segretario nazionale organizza gli impegni del Presidente, mantiene i contatti esterni, redige i verbali e le delibere di tutti gli organi associativi nazionali, curandone la conservazione nei registri, cura l'archivio dell'Associazione, adempie a tutti i compiti affidatigli dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 21 - Il Tesoriere.

21a) Il Tesoriere nazionale custodisce i libri contabili della Associazione ed è tenuto a mostrarli a semplice richiesta al Presidente Nazionale ed al Collegio Sindacale.

21b) Effettua accrediti di somme di denaro dietro autorizzazione del Presidente Nazionale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari nazionali e delle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale, rispondendo del proprio operato.

21c) Predisporre sia il bilancio consuntivo annuale, presentandolo al Collegio Sindacale con i documenti giustificativi di spese entro il 15 ottobre di ogni anno, che quello preventivo; detti bilanci devono essere approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 22 - Responsabile ufficio stampa

Il Responsabile dell'ufficio stampa promuove l'immagine dell'Associazione attraverso i mass media, cura la redazione, edizione e distribuzione degli strumenti nazionali dell'Associazione;

Art. 23 - Responsabile dell'ufficio relazioni estere.

L'addetto ai rapporti internazionali è il Responsabile operativo dell'attività dell'Associazione nell'ambito di Organismi od Associazioni a carattere internazionale.

Art. 24 - Direttive.

Il Segretario, il Tesoriere il Responsabile dell'ufficio stampa e il Responsabile dell'ufficio relazioni estere operano nel rispetto delle direttive del Consiglio Nazionale e/o del Presidente.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 25 - Autorizzazioni

21a) Tutte le spese devono essere preventivamente deliberate dal Comitato Esecutivo. Esse sono effettuate dal Tesoriere mediante prelievo a mezzo assegno di c/c intestato all'AGeSC e tratto sull'istituto bancario scelto, su indicazione del Tesoriere, dal Comitato Esecutivo.

21b) In caso di urgenza e per importi non superiori a L. 1.000.000, sono consentite spese autorizzate dal Presidente, il quale le sottoporrà a ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione utile.

L'importo del presente comma viene annualmente aggiornato su base ISTAT.

Art. 26 - Documentazione

Tutte le spese devono essere idoneamente documentate.

Art. 27 - Spese degli organi associativi.

Le spese sostenute dai componenti del Congresso, per la partecipazione allo stesso, sono a carico del livello di appartenenza. Sono, invece, a carico del livello nazionale le spese sostenute dai componenti del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo e analogamente ogni altra spesa degli organi associativi nazionali.

Art. 28 - Fondi spese

28a) Il Consiglio Nazionale determina annualmente, ove lo ritenga opportuno, l'accredito di un fondo spese a favore degli organi associativi e per gli uffici nazionali. Tali organi ed uffici sono tenuti ad istituire apposita contabilità ed a trasmettere, entro il 30 settembre di ciascun anno, rendiconto con i documenti giustificativi al Tesoriere.

28b) Il Consiglio Nazionale può assegnare annualmente al Presidente Nazionale un fondo per le spese non documentabili. Per la gestione di tale eventuale fondo il Presidente, in deroga di quanto previsto all'art. 26, deve presentare al termine dell'anno sociale, apposita relazione di utilizzo.

Art. 29 - Rimborso spese chilometrico

29a) Per trasferte nell'ambito del territorio nazionale, effettuato con mezzo proprio, va concesso un rimborso spese chilometrico in misura pari ad 1/5 del costo della benzina super, oltre al rimborso per pedaggi autostradali documentati.

29b) Chi chiede il rimborso spese chilometrico è tenuto ad allegare alla richiesta una dichiarazione sottoscritta del percorso effettuato e delle distanze.

Art. 30 - Spese per manifestazioni e convegni e per organizzazione di riunioni del livello Nazionale.

30a) Le spese per la gestione amministrativa di convegni e di manifestazioni, nonché per la organizzazione delle riunioni del Consiglio Nazionale e del Congresso, devono essere oggetto di bilancio di previsione; entro i limiti di tale bilancio, è consentito al Presidente emettere autorizzazioni di spesa anche oltre i limiti di cui all'art. 21 lettera b) del presente regolamento.

30b) Il conto consuntivo delle spese, corredato da idonea documentazione, è trasmesso al Tesoriere che lo inserisce nel rendiconto annuo.

Art. 31 - Spese irregolari

Quando il Tesoriere o il Collegio Sindacale riscontri una irregolarità di autorizzazione o di documentazione, invita per iscritto chi abbia effettuato le spese a provvedere alla regolarizzazione, assegnandogli un congruo termine; in mancanza di tanto, il Presidente provvede al recupero, anche in forma coattiva.

CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Modifiche del Regolamento

32a) Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con delibera del Congresso Nazionale che raccolga la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti e votanti.

32b) Le proposte di modifica possono essere avanzate da qualsiasi organo associativo e sono iscritte all'ordine del giorno del Congresso immediatamente successivo.